

COMUNITA' MONTANA "MONTE S. CROCE" - ROCCAMONFINA - Provincia di Caserta - Statuto. Approvato con delibera di Consiglio Generale n. 6 del 20 febbraio 2009.

TITOLO I

PRINCIPI

Capo I

Denominazione, sede e finalità

Art. 1

Natura giuridica e ruolo

1. La comunità montana "Monte S. Croce", individuata con l.r. n. 12 del 30.9.2008, ente locale sovra-comunale, a finalità generali, promuove e valorizza il territorio, persegue il riequilibrio e l'armonico sviluppo socio-economico e le migliori condizioni di esistenza delle popolazioni, raccordandosi sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri, con l'Ente Parco "Roccamonfina-Foce del Garigliano" e con i comuni adiacenti il territorio della comunità montana.

Art. 2

Territorio e sede

1. Il territorio della comunità montana è costituito dai comuni di Conca della Campania, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine e Tora e Piccilli ed ha sede nel comune di Roccamonfina.

Art. 3

Autonomia statutaria

1. La comunità montana adotta lo Statuto nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi generali della repubblica e dalle leggi regionali. Lo Statuto individua le finalità e gli strumenti per la promozione socio economica delle collettività montane, stabilisce i criteri e le norme per l'organizzazione, fissa le modalità per la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica e amministrativa dell'Ente. Secondo il principio di sussidiarietà la comunità montana collabora con i comuni, le altre comunità montane, l'Ente Parco, la Provincia, la Regione, lo Stato e con le forme di aggregazione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia. In applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni la comunità montana riconosce e favorisce, ogni iniziativa autonoma dei cittadini singoli o associati, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte.

Art. 4

Finalità, ruolo e compiti della Comunità Montana

1. La comunità montana:

- promuove, favorisce e coordina le iniziative rivolte alla valorizzazione economica sociale, ambientale e turistica delle zone montane, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile fra le zone montane ed il resto del territorio;
- concorre nell'ambito della legislazione vigente alla difesa del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
- riconosce nel Comune l'Ente amministrativo storicamente più vicino alla popolazione e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali ed intende porsi come ente di servizio per l'esercizio delle funzioni proprie, delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri;
- tutela e valorizza la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico e religioso, ricercando e promuovendo la collaborazione di associazioni, enti ed, in particolare, degli organismi scolastici;
- realizza politiche di formazione professionale finalizzate alla vita e alle attività lavorative in montagna;
- attua interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;
- è soggetto della programmazione regionale, concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento e degli atti di programmazione provinciale, nei modi e nelle forme previste dalla legge;
- favorisce e sostiene attraverso opportuni incentivi le iniziative di natura economica, sociale e culturale idonee a valorizzare ogni tipo di risorsa del territorio;

- promuove interventi nei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della forestazione, dell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, dell'artigianato, del turismo, della difesa del suolo, dei servizi sociali, favorendo nei vari settori il diffondersi di forme associazionistiche, cooperativistiche e consortili in quanto strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo;
- promuove il miglioramento e il rafforzamento delle strutture e dei modelli organizzativi esistenti, acquistando nuove tecnologie e acquisendo le necessarie competenze tecniche per favorire e sviluppare le componenti della collettività;
- promuove la collaborazione coi giovani studenti e professionisti locali per avvicinarli alla cosa pubblica, per migliorarne la coscienza civica, per sviluppare un tessuto sociale forte a difesa della collettività;
- determina gli obiettivi avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio;
- riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico;
- valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni costituite senza scopo di lucro e con finalità sociali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di produzione ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico culturale e artistico;
- può acquistare o prendere in affitto e gestire terreni per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai e riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della legge 1102 e della legge regionale n. 11/96;
- può fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse la funzione sociale del servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio, derivanti dall'ambiente montano, rispetto ad altra parte del territorio nazionale;
- favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione;
- promuove iniziative atte a creare migliori condizioni di impiego del tempo libero, incentivando manifestazioni culturali, sportive e ricreative;
- favorisce la conservazione e lo sviluppo della piccola imprenditorialità commerciale con agevolazioni e incentivi alla pluriattività;
- può adottare misure volte a combattere il pericolo di spopolamento delle zone montane attraverso l'incentivazione alla permanenza della popolazione residente e favorendo l'insediamento di nuova popolazione mediante concessione delle agevolazioni di cui alle leggi vigenti ed in particolare alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di evitare fenomeni di disgregazione sociale e familiare.

Capo II Segni distintivi

Art. 5

Stemma, gonfalone e fascia

1. La comunità montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome comunità montana "Monte S. Croce" e con lo stemma e il gonfalone costituiti da: cerchio su fondo giallo con inscritta montagna stilizzata riportante all'interno, su fondo chiaro, i nomi dei comuni membri nel seguente ordine Galluccio, Presenzano, Roccamonfina, Tora e Piccilli, S. Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Mignano Monte Lungo e Conca della Campania e circoscritto, su fondo azzurro, in guisa satellitare, dagli stemmi dei singoli comuni membri a loro volta, iscritti in cerchi su sfondo di colore chiaro.
2. Distintivo del Presidente della comunità montana è la fascia verde con lo stemma della comunità montana, da portarsi a tracolla.
3. La comunità montana cura e determina un sistema di segnali stradali uniformi per tutto il territorio che identifichi lo stesso in maniera immediata
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 6

Albo pretorio

1. La comunità montana ha un albo pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Segretario Generale, a mezzo di un dipendente da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni degli atti, di cui deve essere garantita la facilità di lettura.

TITOLO II AUTONOMIA NORMATIVA

Capo I Statuto

Art. 7 Caratteri e contenuto

1. Lo Statuto:

- stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente in base ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione, i principi che regolano il funzionamento degli organi, le rispettive competenze nonché, specificamente, le modalità di elezione dell'organo esecutivo
 - disciplina le forme di collaborazione fra le comunità montane, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi
 - contiene tra l'altro:
 - a) l'indicazione e la provenienza delle risorse finanziarie per il funzionamento della comunità nonché le norme per la disciplina dell'uso dei beni di cui all'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le altre norme di carattere finanziario;
 - b) le modalità per la nomina del revisore dei conti;
 - c) la possibilità di gestire servizi comunali con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
 - determina la sede e la denominazione della comunità.
- 2. L'approvazione dello Statuto e le sue eventuali modifiche rispettano le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale n. 12/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Capo II Regolamenti

Art. 8 Norme e materie

- 1. La comunità montana adotta uno o più Regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi, degli uffici, per l'esercizio delle funzioni, per la tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, nonché gli altri Regolamenti espressamente previsti da norme statali e regionali, in quanto compatibili con le funzioni dell'ente.**

Art. 9 Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

- 1. L'esercizio della potestà regolamentare spetta al consiglio generale su iniziativa della giunta esecutiva o di un terzo dei consiglieri generali in carica.**
- 2. La delibera di approvazione dei regolamenti e delle modifiche è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.**
- 3. I Regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per venti giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione ed entrano in vigore, previo l'invio ai Comuni membri, allo scadere di detto periodo di pubblicazione.**

TITOLO III ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I Organi politici

Sezione I

Art. 10 Consiglio Generale

1. Il consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.
2. Il Consiglio Generale, nella prima seduta utile, provvede alla convalida dei consiglieri nominati.
3. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal presidente della comunità montana.
4. Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento. La prima riunione del consiglio generale, fino alla elezione del presidente della comunità montana, è presieduta dal consigliere più anziano di età.
5. In caso di rinnovo dei consigli comunali di almeno la metà dei comuni partecipanti si procede all'integrale rinnovo del consiglio generale.
6. I rappresentanti dei comuni, se scelti fra i consiglieri comunali, perdono tale qualità quando perdono la qualità di consigliere comunale per qualsiasi causa.
7. In materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le norme di cui al titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 267/2000; in ogni caso costituisce causa di ineleggibilità la sussistenza della condizione di dipendente della comunità montana o dei comuni ad essa appartenenti.
8. Nel caso di cui al comma 6 i relativi sindaci procedono entro trenta giorni alla individuazione di un nuovo rappresentante. Nelle more, il rappresentante in seno al Consiglio Generale è individuato nella persona del Sindaco.
9. Nel caso in cui nei confronti di un rappresentante di un comune intervenga una delle condizioni di sospensione di diritto di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000, il sindaco procede entro trenta giorni alla individuazione di un nuovo rappresentante. Nelle more, il rappresentante in seno al consiglio generale è individuato nella persona del sindaco.
10. Nei casi in cui allo scioglimento del consiglio comunale consegua la nomina di un commissario straordinario ai sensi del comma 3 dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000, o nei casi di nomina della commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il commissario o il presidente della commissione diviene automaticamente componente del consiglio generale della comunità.
11. Nei casi in cui il prefetto proceda, nelle more del perfezionamento delle procedure di scioglimento di cui al comma 14, alla nomina di un commissario, il rappresentante del comune interessato conserva la rappresentanza in seno al consiglio generale sino alla nomina da parte del Presidente della Repubblica del commissario straordinario o della commissione straordinaria di cui agli articoli 141 e 144 del decreto legislativo n. 267/2000.
12. Il Consiglio Generale esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio generale. Il presidente e la giunta, decaduti per effetto della scadenza del consiglio generale, restano in carica fino alla nomina dei successori da effettuarsi nella prima seduta del rinnovato consiglio generale.
13. Il funzionamento del Consiglio Generale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati; il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.

Art. 11

Ruolo e competenza

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della comunità montana.
2. Il Consiglio generale elegge nella prima seduta, nel proprio seno, il presidente della comunità montana e la Giunta Esecutiva con le modalità stabilite dallo statuto.
3. Il Consiglio Generale delibera i seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto ed i Regolamenti, ad esclusione di quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, per il quale esprime solo i criteri direttivi;
 - b) il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico, i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e interventi ed i programmi annuali operativi di attuazione;
 - c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) qualsiasi decisione in tema di esercizio associato di funzioni comunali comprese le eventuali convenzioni con altri amministrazioni pubbliche per la costituzione e la modificazione di altre forme associative, compresi gli accordi di programma;
 - e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio generale o che non ne costituiscano mera ese-

cuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o di altri funzionari;

g) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito territoriale della comunità montana da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla elezione del presidente e della giunta.

h) la contrazione di mutui e i relativi piani finanziari;

i) qualsiasi atto che non rientri nell'ordinaria amministrazione.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della comunità montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla giunta e sono sottoposte a ratifica del consiglio generale nella sua prima seduta da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e, comunque, entro la fine dell'esercizio.

Art. 12

Nomina rappresentanti della Comunità Montana

1. La nomina e la revoca dei rappresentanti della comunità montana presso enti, istituzioni ed aziende è effettuata, con deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio Generale.

2. La revoca è proposta dal Presidente della Giunta Esecutiva o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3. Si potrà procedere alla revoca nell'ipotesi in cui il rappresentante nominato disattenda nei fatti il mandato di rappresentanza affidatogli.

4. Il provvedimento di revoca dovrà essere adeguatamente motivato.

Sezione II Giunta Esecutiva

Art. 13

Composizione, elezione e surroga

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente e da due assessori, di cui uno con funzioni di vice presidente, ed è eletta dal Consiglio Generale, tra i propri componenti, nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti.

2. L'elezione è effettuata sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri generali assegnati, contenente la lista dei candidati alle cariche di presidente, vicepresidente e assessori, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di presidente.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri generali assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e, comunque, entro 60 giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 14 e successive modificazioni del T.U. n. 267/2000.

4. I componenti la giunta conservano la qualità di componenti il Consiglio Generale.

5. I singoli Assessori possono essere rimossi o sospesi dalla carica a norma dell'articolo 142 del T.U. 267/2000. Essi possono essere revocati su proposta scritta e motivata dal Presidente della comunità montana ed approvata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Restano comunque in carica sino alla nomina dei successori a norma del successivo comma.

6. La perdita della carica di Consigliere o Assessore comunale comporta la decadenza da membro della Giunta dal momento dell'acquisizione al protocollo generale della comunicazione da parte del Comune interessato.

7. Alla sostituzione dei componenti della Giunta revocati ovvero dimissionari o cessati per altra causa prevista dalla legge e dallo Statuto, provvede il Consiglio, su proposta del Presidente, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. Se dopo due votazioni fatte nella stessa seduta non si raggiunge la maggioranza assoluta, la sostituzione è fatta in altra seduta, sempre di prima convocazione, da tenersi entro quindici giorni dalla precedente, a maggioranza semplice.

8. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio Generale e che non rientrino tra le competenze, attribuite dalla legge o dallo Statuto, al Presidente o ai dirigenti o ai funzionari responsabili. La Giunta collabora altresì con il presidente nell'esecuzione degli atti e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio generale.

9. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio presentando una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'Ente.

10. La Giunta esecutiva si riunisce di norma in seduta riservata nella sede della comunità montana. Può riunirsi in seduta pubblica, su proposta del Presidente, per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza.

Sezione III **Presidente della comunità montana**

Art. 14

Attribuzioni e competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della comunità montana, convoca e presiede la giunta ed il consiglio generale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Presidente della comunità montana esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare il Presidente:

- ha la rappresentanza generale della comunità e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo le opportune direttive al Segretario e ai Responsabili dei servizi per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione;

- propone gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa dell'Ente; a tale scopo promuove e coordina l'attività dei membri della Giunta;

- propone al Consiglio la sostituzione motivata degli Assessori;

- nomina il Segretario e i Responsabili dei Servizi dell'Ente;

- collabora con il Revisore dei Conti e con il Segretario per definire le migliori modalità economiche di svolgimento dell'attività dell'Ente;

- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici e privati con i quali la Comunità Montana interagisce.

3. Il Presidente della comunità montana resta in carica fino alla perdita per qualsiasi causa della qualità di componente del consiglio comunale del comune di appartenenza ed in ogni caso non oltre cinque anni dalla nomina.

4. Il Presidente della comunità montana cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio Generale di motivata mozione di sfiducia da esprimersi con le forme e le modalità previste dallo Statuto.

5. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri; deve contenere le proposte di nuove linee programmatiche, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

6. La mozione di sfiducia, indirizzata al Consiglio, è assunta al protocollo dell'Ente nella medesima giornata di presentazione.

7. Essa è ricevuta dal Segretario della comunità montana e da questi comunicata immediatamente al Presidente della comunità montana.

8. La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto e la contestuale cessazione dalla carica di quello precedentemente eletto.

Art. 15

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della comunità montana e dei componenti la Giunta

1. Le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Presidente della comunità montana, o di un numero di componenti la giunta superiore alla metà, comportano la decadenza dell'organo esecutivo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio Generale, convocato dal componente più anziano di età, procede entro trenta giorni alla nomina dei nuovi organi.

3. In caso di impedimento transitorio il presidente della comunità montana è sostituito dal vicepresidente, se previsto dallo Statuto, o dal componente la Giunta più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del presidente, fino all'effettiva nomina dei nuovi organi, il componente il Consiglio Generale più anziano di età assume la rappresentanza legale dell'ente e l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione.

5. Negli altri casi di cui al comma 1, il Presidente, limitatamente alla rappresentanza legale ed agli atti di ordinaria amministrazione, rimane in carica fino alla nomina dei nuovi organi.

Art. 16

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è l'assessore designato nel documento programmatico a ricoprire tale carica.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo.
3. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, le funzioni sostitutive del Presidente sono esercitate dall'altro assessore in carica.

Art. 17

Conferenza dei capi gruppo consiliari di minoranza eletti nei consigli comunali dei comuni membri

1. La Conferenza dei capi gruppo consiliari di minoranza eletti nei consigli comunali dei comuni membri ha lo scopo di favorire la partecipazione di tutti i consiglieri comunali alla elaborazione delle scelte di fondo e degli atti a valenza comunitaria che il Consiglio Generale della comunità montana si accinge ad adottare.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della comunità montana che la convoca ogni qual volta lo ritiene necessario.

Capo II Struttura dell'Ente

Art. 18

Principi organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi della comunità montana si informa ai principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficacia ed efficienza.
2. L'assetto organizzativo è determinato secondo i principi di autonomia, professionalità e responsabilità, ed è improntato a criteri di flessibilità in ragione delle funzioni istituzionali e dei programmi dell'Amministrazione.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Giunta, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nel rispetto del principio della netta distinzione e separazione fra funzione politica di indirizzo e controllo, che spetta agli organi di direzione politica, e funzione di gestione e amministrazione, che compete ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 19

Uffici e personale della comunità montana

1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale e di responsabilità dei funzionari si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme contenuti nel decreto legislativo n. 267/2000 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non è consentita la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica e la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. Non è consentita la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
4. La dotazione organica dell'Ente è stabilita e periodicamente aggiornata dalla Giunta sulla base delle effettive necessità, in relazione ai servizi istituiti e ai programmi dell'Amministrazione.
5. I dipendenti sono assegnati ai singoli uffici e servizi in funzione degli obiettivi programmati stabiliti dagli organi di governo e secondo criteri di funzionalità, flessibilità e mobilità.
6. La comunità montana nel perseguire la qualità delle prestazioni e dei servizi di propria competenza promuove e valorizza le capacità professionali dei propri dipendenti, ne favorisce e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale.
7. La comunità montana potrà avvalersi, inoltre, di personale comandato dai Comuni membri, dalla Provincia, dalla Regione e da altri Enti Pubblici, su determinazione della Giunta.

8. Per l'espletamento dei propri fini istituzionali, la comunità può avvalersi, inoltre, degli uffici dei Comuni e degli altri Enti operanti sul territorio.

Art. 20

Segretario generale

1. La comunità montana si avvale di un Segretario titolare, nominato dal Presidente che viene reclutato, secondo le procedure previste dalla legge.
2. In caso di vacanza del posto, può essere incaricato delle funzione di Segretario, purché in possesso di specifica esperienza maturata per almeno cinque anni, un Segretario comunale dei Comuni facenti parte della comunità montana, previa intesa con il Comune di appartenenza, ovvero nominato fra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
3. Al Segretario Generale, oltre ai compiti di collaborazione e all'attività di assistenza giuridico-amministrativa degli Organi della comunità, spetta:
 - la verifica delle fasi istruttorie delle determine dei Responsabili dei Servizi, di cui potrà chiedere la modifica prima della pubblicazione, e delle delibere, nonché degli atti e provvedimenti conseguenti e necessari per l'esecuzione delle stesse
 - la sovrintendenza ed il coordinamento dei Responsabili dei Servizi
 - la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli Uffici e del Personale ad essi preposto
 - la presidenza del nucleo di valutazione
 - la partecipazione alle commissioni di gara
 - la promozione e la presidenza della conferenza dei Responsabili di Servizio
 - la definizione di eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi
 - l'adozione di atti in sostituzione dei Responsabili di Servizio quando assenti nel caso in cui non sia possibile sostituirlo con altro Responsabile
 - la sovrintendenza sull'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dalla Giunta e dal Consiglio, avvalendosi dei Responsabili dei Servizi;
 - dare assistenza alle forme di partecipazione dei gruppi sociali ed economici
 - dare assistenza e seguire lo sviluppo delle diverse forme di associazionismo, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato
 - curare le attività connesse con lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali e storiche
 - curare il miglioramento delle strutture e dei modelli organizzativi esistenti.

Art. 21

Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei Servizi, preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunitaria, assicurano con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli Organi politici. Rispondono, altresì, della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. Spettano ai Responsabili dei Servizi:
 - la presidenza delle Commissioni di gara
 - la responsabilità delle procedure di acquisto, d'appalto e di concorso
 - gli atti di gestione finanziaria
 - i provvedimenti di autorizzazione
 - l'attività propositiva di collaborazione e di supporto agli Organi dell'Ente e al Segretario Generale
 - la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi
 - l'espressione dei pareri di cui all'ordinamento degli Enti Locali
 - l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta, del Consiglio e delle direttive impartite dal Presidente e dal Segretario Generale.

Capo III

Ordinamento finanziario e contabile

Art. 22

Autonomia finanziaria

1. La comunità montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica ed in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale.
2. La finanza della comunità montana è costituita da:
 - trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione
 - quote annuali associative dei Comuni che fanno parte della comunità montana, nella misura stabilita dal Consiglio Generale nella delibera di approvazione del bilancio
 - tasse e diritti per servizi pubblici
 - trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento
 - trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate
 - altre entrate proprie anche di natura patrimoniale
 - ricorso al credito nell'ambito di norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali.

Art. 23

Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, un revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Le proposte finalizzate alla scelta del revisore sono corredate di dettagliato curriculum da depositare presso la segreteria generale a seguito della emanazione di apposito avviso da pubblicare, per almeno ventuno giorni, all'albo dell'Ente e a quello dei comuni membri prima della data della seduta consiliare relativa alla sua elezione.
3. Il Revisore non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta.
4. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del Revisore dei Conti e quelle degli organi degli uffici. In particolare l'attività di revisione comporta la presentazione di proposte di miglioramenti in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi.

Art. 24

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'Ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei a valutare periodicamente:
 - la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni
 - la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati
 - il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta
 - gli eventuali scarti negativi tra quanto progettato e realizzato e la individuazione delle relative responsabilità dei funzionari addetti.

Art. 25

Tesoriere

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante asta pubblica ad istituto bancario, per un periodo non superiore a cinque anni, sulla base di una convenzione approvata dal Consiglio Generale.

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE

Art. 26

Attività di programmazione

1. La comunità montana, per il raggiungimento delle proprie finalità, adegua la propria azione al metodo della programmazione ed alla collaborazione interistituzionale.
2. A tal fine adotta, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria previsti dalle vigenti norme, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed

il programma annuale operativo di attuazione.

Art. 27

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è lo strumento unitario di programmazione dell'attività della comunità montana. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal Consiglio Generale su proposta della Giunta.
2. La Giunta predispone il piano tenendo conto delle previsioni e degli strumenti urbanistici vigenti.
3. Il piano, che ha durata minima triennale, ricomprende tutte le opere e gli interventi che la comunità intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, nonché gli interventi speciali che la comunità intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative comunitarie.
4. Per l'attuazione del piano le comunità montane possono promuovere la stipula, con le amministrazioni interessate, di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 28

Programma annuale operativo di attuazione

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.
2. Il programma aggiorna, anno per anno, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere e che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci.
3. Ai fini dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, il programma contiene l'elenco dei servizi che si intende attivare nell'esercizio finanziario, le dotazioni patrimoniali e di personale, i rapporti finanziari con i comuni partecipanti, gli obblighi e le garanzie ed il relativo piano di gestione.

Art. 29

Piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata

1. Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio economico assume la denominazione di piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata.
2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la comunità montana effettua una ricognizione dei servizi dei comuni membri per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate sia con riferimento all'ambito territoriale sia ad esigenze funzionali ed economiche.
3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la comunità montana promuove di concerto coi comuni membri le iniziative necessarie volte alle scelte delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali, compresi quelli di pianificazione urbanistica su delega dei singoli Comuni.
4. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 30

Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la comunità montana può attuare i propri fini mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrono più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.
3. Per la promozione di attività economiche, la comunità montana può partecipare a società di capitali, consorzi e cooperative.

Art. 31

Adesione all'UNCCEM

1. La comunità montana aderisce all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

**TITOLO V
DIRITTI DEI CITTADINI**

Capo I

Istituti di partecipazione

Art. 32

Principi generali

1. La comunità montana valorizza ogni libera forma associativa e di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, che trovano esplicitazione in apposito regolamento, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma la comunità montana:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte o programmate;
 - garantisce piena e completa attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i comuni membri, con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e con le altre comunità montane;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati ed in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

Art. 33

Informazione

1. La comunità montana informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali. A tal fine, le delibere adottate dal Consiglio Generale e dalla Giunta Esecutiva vengono trasmesse in copia ai Comuni membri.
2. La comunità montana, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio ed assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
3. La comunità montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
4. Presso gli uffici della comunità montana sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti della comunità montana.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Presidente
Dr. Pietro Delle Donne